



Servizio Idrico Integrato
REGOLAMENTO

Parte I - Distribuzione e fornitura dell'acqua

Parte II – Fognatura e depurazione

IL DIRIGENTE AT/OOPP
ing. Nunzio Boccia

ASSESSORE LL.PP.
avv. Giusepppe Affinito

IL SINDACO
on. dott. Domenico Tuccillo

Servizio Idrico Integrato
REGOLAMENTO

Parte I – Distribuzione e fornitura dell'acqua

SOMMARIO

ART. 1	PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3	GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 4	FORNITURA E TIPOLOGIE
ART. 5	TITOLARE DELLA FORNITURA – SISTEMA DI FORNITURA
ART. 6	NATURA CONTRATTUALE
ART. 7	MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
ART. 8	VOLTURA DELL'UTENZA
ART. 9	VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI
ART. 10	MORTE DELL'UTENTE
ART. 11	FALLIMENTO DELL'UTENTE
ART. 12	SUBENTRO NEL CONTRATTO DELLA FORNITURA
ART. 13	CONTENUTO DEL CONTRATTO
ART. 14	DOMANDA DI FORNITURA
ART. 15	DURATA CONTRATTUALE
ART. 16	RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ART. 17	UTENZA PROVVISORIA E/O TEMPORANEA
ART. 18	UTENZE CONDOMINIALI
ART. 19	UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRESA
ART. 20	DIAMETRO DELLA PRESA E/O DEL MISURATORE IDRICO
ART. 21	PROLUNGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN SEDE PUBBLICA
ART. 22	PRESCRIZIONI E ADEGUAMENTI
ART. 23	OBBLIGHI DELL'UTENZA
ART. 24	LETTURE - VERIFICHE - ISPEZIONI DEL COMUNE – PRELIEVI ABUSIVI
ART. 25	INTERRUZIONE DEL FLUSSO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL COMUNE – QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA
ART. 26	PAGAMENTO DEI CONSUMI IDRICI – MOROSITÀ
ART. 27	RECUPERO CREDITI
ART. 28	CANONI
ART. 29	UBICAZIONE DEL MISURATORE IDRICO
ART. 30	SOSTITUZIONE DEL MISURATORE IDRICO
ART. 31	NOLO CONTATORE
ART. 32	CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI
ART. 33	FATTURAZIONE
ART. 34	DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 35	FORNITURA PROVVISORIA
ART. 36	FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO CON LENTE IDROMETRICA – FONTANELLE PUBBLICHE
ART. 37	MODALITÀ ED USO DELL'FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO
ART. 38	FORNITURA PROVVISORIA A DEFLUSSO CONTINUO
ART. 39	IDRANTI - BOCHE ANTINCENDIO -
ART. 40	DISCIPLINA E USO - BOCHE ANTINCENDIO - IDRANTI
ART. 41	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BOCHE ANTINCENDIO
ART. 42	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL UTENTE
ART. 43	VARIAZIONI DELLE INDENNITÀ, RIMBORSI SPESE E SANZIONI
ART. 44	FORO COMPETENTE
ART. 45	CARTA DEI SERVIZI

Il presente regolamento definisce i rapporti tra Comune e Utente del Servizio Idrico Integrato in relazione alla fornitura di acqua per tutti gli usi consentiti nonché per il servizio di fognatura.

Articolo 1 **PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua per usi potabili e diversi, il servizio di smaltimento attraverso il sistema di scarico delle acque reflue sono assunti, a norma di legge, dal Comune a mezzo del Servizio idrico integrato che sovrintende al servizio con personale amministrativo e tecnico dipendente.
2. Ai fini del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Acquedotto o la ditta appaltatrice incaricata per svolgere le prestazioni contenute nei singoli capitolati d'appalto, assumono la denominazione di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
3. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata nell'anno.
4. I corrispettivi dovuti per la fornitura idrica, per il servizio di fognatura e di depurazione relativi ai singoli interventi in genere, compreso quelli per l'assistenza, nonché le relative necessarie forniture di materiali, componenti idraulici tecnici tecnologici ecc. previste dal presente regolamento, si determinano attraverso le tariffe e i prezzi stabiliti e aggiornati nel tempo dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell'Amministrazione Comunale. Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti ai corrispettivi e al contratto sono a carico degli utenti. I corrispettivi e gli oneri fiscali saranno aggiornati in corso di contratto ogni qualvolta l'Amministrazione lo delibererà, ovvero sarà previsto da disposizioni di legge.

Articolo 2 **CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative all'acquedotto comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento, che è vincolante per gli Utenti, così come le successive, eventuali, modificazioni dello stesso.
3. Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura o allacciamento alle fognature (*ove esistano*), senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto.
4. Il Comune si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, sulla base di motivazioni tecniche o funzionali, le norme che regolano il rapporto di somministrazione o smaltimento.
5. La comunicazione di dette modifiche si intende regolarmente effettuata a tutti gli utenti attraverso la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune.
6. Trascorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, senza che l'Utente comunichi la propria volontà di recesso dal contratto, le modifiche si intenderanno accettate.

Articolo 3 **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato, cui potrà essere affidato.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà le forme di gestione.
3. Tutti i diritti, facoltà, poteri e doveri che in questo Regolamento si riconoscono al Comune, devono intendersi attribuiti al soggetto incaricato dallo stesso per il servizio.

Articolo 4 **FORNITURA E TIPOLOGIE**

1. Il Comune di Afragola concede normalmente fornitura di acqua potabile.
2. Le forniture idriche possono essere *ordinarie o provvisorie* e vengono accordate mediante contratti di somministrazione ed alle condizioni tutte del presente Regolamento, nei limiti della disponibilità consentita da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, compatibilmente con la possibilità di derivazione della risorsa dagli impianti e dalle reti di distribuzione idrica in esercizio.
3. Le forniture sono normalmente accordate per i soli usi elencati all'art. 28.

Articolo 5
TITOLARE DELLA FORNITURA – SISTEMA DI FORNITURA

1. La fornitura dell'acqua potabile è fatta al proprietario dello stabile, enfiteuta, usufruttuario, al locatario munito di regolare contratto di fitto o di nulla-osta del proprietario, con uno o più apparecchi di misura “*a contatore*” e/o “*a bocca libera*” per corpo di fabbricato o con contatori divisionali centralizzati in batteria o comunque ubicati secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. Le forniture “*a bocca libera*” sono concesse unicamente per il servizio di estinzione incendi, la cui valutazione è rimessa al giudizio del Comune.

Articolo 6
NATURA CONTRATTUALE

1. Per ogni singola fornitura è stipulato un contratto, firmato dall'utente e dal Comune, redatto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di legge.
2. Il contratto di fornitura è regolato:
 - a) dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - b) dalle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia;
 - c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di fornitura;
 - d) dalla Carta dei servizi;
3. Condizioni particolari di fornitura saranno disciplinate anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire in contratto.
4. All'atto della firma del contratto l'utente ne riceve una copia.
5. Sono a carico dell'utente le spese, imposte, tasse, contributi o canoni erariali previsti da disposizioni di legge o atti amministrativi.
6. All'atto del contratto l'utente deve pagare il costo della presa dell'acqua in base a preventivo presentato dal Comune, determinato dal tariffario approvato dall'Ente. Il Comune, per forniture per le quali occorra la costruzione di apposita condotta su suolo pubblico e/o il potenziamento della condotta esistente applica sui costi correnti di mano d'opera, noli e materiali aumentati del 10 % per spese generali le seguenti riduzioni:
 - a) forniture ad uso prevalente domestico o comunque non domestico con posa di condotta stradale su sedi pubbliche:
 1. 50% per lunghezza di nuova posa fino a 50 m;
 2. 25 % per la parte eccedente 50 m. e sino a 150 m;
 - b) fornitura ad uso prevalente industriale, con posa su sedi private e/o pubbliche:
 1. 100%;
7. Il Comune ha facoltà di diniego della fornitura per comprovati motivi tecnici.

Articolo 7
MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Qualora l'utente intenda recedere dal contratto di fornitura, deve dare preavviso scritto presso gli appositi sportelli, ovvero a mezzo servizio postale, 30 gg prima della data di efficacia del recesso.
2. L'utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi contrattuali assunti fino alla data di rimozione del contatore ed è obbligato al pagamento del consumo idrico accertato dal personale del servizio.

Articolo 8
VOLTURA DELL'UTENZA

1. Si ha voltura dell'Utenza idrica quando il titolare del contratto rescinde il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto, oppure, trattandosi dello stesso soggetto, cambiano una o più condizioni contrattuali.
2. L'Utente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione nella titolarità dell'Utenza. Il nuovo soggetto possessore dell'immobile che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.
3. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia l'Utente di fatto che il titolare della fornitura, restando ferma per il Comune la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

4. I nuovi titolari dell'Utenza sono tenuti al pagamento dei bolli, del corrispettivo determinato dal tariffario approvato dall'Ente per diritti di voltura e di quanto altro dovuto dal precedente Utente.
5. La voltura decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente.
6. Il trasferimento della proprietà, possesso e detenzione dell'immobile non trasferiscono automaticamente il contratto di somministrazione.
7. Nella domanda di voltura delle utenze a contatore dovrà essere indicata la lettura del medesimo. Il vecchio intestatario dovrà inoltre fornire il recapito della bolletta di chiusura.
8. Non sono ammesse richieste di subentro su utenze morose, né gli Utenti morosi potranno fare richiesta di subentro su altre utenze.
9. In caso di utenza morosa accertata, colui che faccia richiesta di subentro dovrà stipulare un nuovo contratto. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso.

Articolo 9 **VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI**

1. Per variazione contrattuale si intende una o più modifiche del contratto.
2. Quando la variazione riguarda:
 - la titolarità dell'utenza (*subentro*);
 - la categoria contrattuale;
 - l'allaccio alla pubblica fognatura;
 - il numero delle concessioni servite dal contatoreè necessario perfezionare immediatamente un nuovo contratto di fornitura.
3. Per subentro si intende ogni variazione della titolarità dell'utenza; specificatamente nei casi di trasferimento da un nominativo ad un altro a seguito di variazioni di forme societarie (ad es: *trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa; trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni e viceversa; casi di fusioni e scissioni*) dovrà essere inoltrata domanda di subentro e dovrà pertanto essere perfezionato un nuovo contratto.
4. Il richiedente la variazione contrattuale deve consegnare compilata e sottoscritta tutta la documentazione indicata dal Comune.
5. Nel caso di richiesta di subentro è necessario inoltrare al Comune la domanda di subentro congiuntamente alla dichiarazione di disdetta del soggetto che lascia l'utenza, indicando la lettura effettiva del misuratore di consumi sulla base della quale sarà emessa la fattura di fine rapporto all'utente uscente - nella quale saranno accreditati gli interessi maturati a tale data (data della lettura di passaggio) sullo stesso - e sarà attivata la fornitura all'utente subentrante.
6. Le spese della procedura di subentro sono a carico del subentrante, saranno addebitate nella prima fattura emessa.
7. Il Comune agirà nei confronti di coloro che abbiano reso comunicazioni false. Il Comune potrà procedere alla sospensione della fornitura qualora non vengano effettuati i pagamenti.

Articolo 10 **MORTE DELL'UTENTE**

1. In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Comune dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza ovvero a richiedere la cessazione della fornitura.
2. Il Comune potrà rivalersi nei confronti dei soggetti sopra indicati.

Articolo 11 **FALLIMENTO DELL'UTENTE**

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il Curatore, ricevuta l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà comunque richiedere il subentro nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi pregressi e futuri, pagando al gestore quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di agire nei confronti del curatore nei termini di legge.

Articolo 12
SUBENTRO NEL CONTRATTO DELLA FORNITURA

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.
2. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro soggetto convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, avente titolo a conservare il diritto all'abitazione in base alla normativa vigente. Il medesimo istituto è inoltre applicabile anche alle società che modificano la ragione sociale mantenendo invariata la partita I.V.A.
3. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà provvedere, comunque, alla stipula di un nuovo contratto senza pagamento degli oneri di voltura, ad eccezione di eventuali imposte di legge ad essa relativa.
4. Resta ferma la responsabilità solidale pre-esistente al subentro da parte dei subentranti, in quanto beneficiari direttamente o indirettamente dei privilegi di allacciamento alla rete idrica ed eventualmente del S.I.I.

Articolo 13
CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o del delegato o dell'amministratore pro-tempore del condominio, suo codice fiscale e/o partita Iva;
 - b) Indicazione toponomastica dell'immobile, destinazione urbanistica, indicazione degli estremi catastali, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno;
 - c) Uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata al successivo articolo 28 del presente Regolamento;
 - d) Dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento Comunale;
2. Per le opere oggetto di istanza in sanatoria ai sensi delle leggi: L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003, il richiedente del servizio dovrà allegare la documentazione prevista dall'art. 48 comma 2 e 3 del DPR 380/2001 successivamente modificato dal Dlgs 301/2002.

Articolo 14
DOMANDA DI FORNITURA

1. Per l'ottenimento della fornitura, l'interessato deve presentare, domanda su apposito modulo fornito dal Comune. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale e le generalità del rappresentante legale;
 - il codice fiscale o la partita IVA;
 - il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (*proprietario, locatario, altro*)
 - l'uso per il quale è richiesta la fornitura
2. Dovranno essere allegati alla domanda, a seconda del tipo di concessione di cui al successivo art. 15:
 - copia dell'atto comprovante la proprietà o il possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento. L'utente può avvalersi anche dell'istituto della autocertificazione secondo le disposizioni di legge;
 - per i cantieri edili, copia della concessione ad edificare e in generale copia delle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia edilizia e di occupazione dei suoli pubblici;
 - certificato di destinazione urbanistica dell'immobile da fornire;
 - prova di avvenuto accatastamento (*Certificato catastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio*) dell'immobile da fornire o autocertificazione ai sensi di legge;
 - in tutti i casi in cui la richiesta viene effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la Camera di Commercio deve essere prodotto il relativo certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge, nonché la procura speciale eventualmente rilasciata dal legale rappresentante al soggetto che sottoscrive il contratto.
3. Per attività obbligate all'autorizzazione dello scarico delle acque reflue industriali, è obbligatorio la presentazione all'atto della domanda di concessione del contratto di fornitura l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 15
DURATA CONTRATTUALE

1. Il contratto di fornitura ha durata normale a tutto il 31 Dicembre dell'anno in cui viene stipulato; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, esso si intende tacitamente rinnovato a tutto il 31 Dicembre dell'anno successivo, e così di seguito. La rinnovazione si intende fatta in base alle condizioni del Regolamento e tariffe che saranno vigenti alla data della rinnovazione stessa.

Articolo 16
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Il contratto di utenza si intende risolto:
 - nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
 - per disdetta nei termini stabiliti;
 - per accertata morosità;
 - nel caso di accertato uso dell'acqua, diverso da quello stabilito nel contratto;
 - nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura è persona diversa dall'intestatario del contratto, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante;
 - nel caso in cui il Comune, venga a conoscenza di dichiarazioni false prodotte dall'utente per la stipula del contratto (*ivi inclusi quelle rilasciate dall'art. 14 del presente regolamento*) ovvero che l'immobile oggetto di fornitura sia detenuto senza titolo legittimo o non sia in regola con la vigente normativa urbanistica;
 - in tutti i casi che sia previsto da disposizioni di legge.
2. Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.
3. Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile, il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte.

Articolo 17
UTENZA PROVVISORIA E/O TEMPORANEA

1. Le modalità e prescrizioni per le forniture normali vigono pure per le forniture provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
 - a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
 - b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'utente, a contatore, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione non inferiore a 2 mc al giorno;
 - c) gli utenti, per le forniture provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggiatori, Cantieri Edili, ecc, pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo dell'acqua calcolata per il periodo richiesto e saranno soggetti al versamento del deposito cauzionale, pari all'importo della fornitura richiesta e per il periodo indicato. A garanzia di eventuali pagamenti dovuti per consumi superiori ai 2 mc giornalieri nonché dell'integrità delle installazioni del Comune e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Tale garanzia verrà rimborsata entro il termine di giorni 15 dalla cessazione dell'utenza previo rilascio di nulla osta da parte dell'ufficio competente.
 - d) per i cantieri edili, il contratto di somministrazione avrà identica durata del permesso di costruire e delle eventuali proroghe concesse dall'Amm/ne Comunale e qualora trattasi di cantiere per esecuzione di opere pubbliche, sarà considerata una durata pari al tempo necessario previsto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto al momento della ultimazione dei lavori.
 - e) per il pagamento dei consumi idrici delle utenze previste nel presente articolo, verrà applicata la tariffa prevista per uso commerciale di cui al successivo art. 28.

Articolo 18
UTENZE CONDOMINIALI

1. Per le utenze condominiali, sarà predisposto un solo contatore ubicato ai piedi del fabbricato.
2. Il contratto di fornitura dovrà essere intestato ad uno dei fruitori su delega scritta degli altri fruitori, che si impegnano a rispondere egualmente ed individualmente con l'intestatario per tutti gli obblighi contrattuali, nonché, in caso di costituzione di condominio ai sensi di legge, il contratto di fornitura viene intestato all'amministratore condominiale pro-tempore.

3. Per il pagamento dei consumi idrici delle utenze previste nel presente articolo, verrà applicata la tariffa prevista per uso domestico di cui al successivo art. 28.

Articolo 19 **UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRESA**

1. L'acqua viene somministrata all'utente al rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che il Comune possa accedervi liberamente in qualsiasi tempo. Le forniture si intendono poste in esercizio, quando le opere da eseguire dal Comune siano compiute e pronte a funzionare.
2. Le utenze predisposte con allacci interni alle abitazioni devono uniformarsi alle disposizioni del comma precedente. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. Il mese incominciato è computato per intero.
3. La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di prese, tante quante sono le utenze. I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese.
4. L'utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione del Comune, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

Articolo 20 **DIAMETRO DELLA PRESA E/O DEL MISURATORE IDRICO**

1. Spetta al Comune stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo richiesto dall'utente o consentito dal Comune stesso, scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità della fornitura.
2. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Comune ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorranò modifiche dell'impianto privato l'utente, dietro segnalazione scritta da parte del Comune, avrà l'obbligo di eseguirle.
3. In linea di massima il Comune assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un carico idraulico al punto di consegna variabile da un minimo di 15 metri di colonna d'acqua ad un massimo di 25 metri.
4. Qualora l'altezza dell'edificio da servire si superiore all'altezza sopraindicata, l'utente, a suo carico, potrà adottare dispositivi di sollevamento, disconnessi dalla rete di distribuzione, secondo le prescrizioni dell'articolo 10.
5. Il Comune, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare il valore suddetto, in una determinata zona di distribuzione comunicando all'utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

Articolo 21 **PROLUNGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN SEDE PUBBLICA**

1. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, e di fornitura dei materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite dello stabile e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono a carico dell'utente, così come previsto dall'art. 6. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà del Comune.
2. Tutte le verifiche manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al Comune e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva del Comune, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

Articolo 22 **PRESCRIZIONI E ADEGUAMENTI**

1. Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per materiali da utilizzare. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio.

2. Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.
3. In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell'acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita la fornitura, contemporanea a tutti i piani.
4. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all'articolo 20 comma 4, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.
5. Nelle forniture a contatore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve essere sempre sgombra e ben visibile; inoltre la condotta interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione e rubinetto di scarico dell'impianto privato.
6. Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture dell'acquedotto dell'acqua erogata o che qualsiasi tipo di fluido, pericoloso o meno per la salute possa venire a contratto con l'acqua potabile.
7. Il tipo di dispositivo (*vasca a pressione atmosferica, valvola antiritorno, valvola a caplet, disconnetttore, ecc*) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal Comune all'utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.
8. Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa la fornitura mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle delle altre prese.
9. E' assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o di altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, aventi i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, ed alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.
10. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.
11. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'utente in caso di interruzione del flusso dell'acqua.
12. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente, Regolamento, il Comune, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporne l'adeguamento dello stesso entro il termine di 3 mesi, ed applicare, al punto di consegna della fornitura, opportuni dispositivi di limitazione della portata restando sollevato da ogni responsabilità o eventuale richieste di danni.
13. E' fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla, tubazione di presa, al contatore, alle tubazioni della rete interna.

Articolo 23 OBBLIGHI DELL'UTENZA

1. L'utente deve provvedere a che la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi, siano preservati dalla manomissione e da guasti.
2. L'utente è responsabile verso il Comune dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.
3. L'utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti, anche con il lasciare defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, sono in genere eseguite dal Comune, se prima del misuratore o dall'utente se dopo il misuratore.
4. L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni d'acqua. Il Comune non è tenuto a comunicare all'utente eventuali, anche se sproporzionati, aumenti di consumi.

Articolo 24 LETTURE - VERIFICHE - ISPEZIONI DEL COMUNE – PRELIEVI ABUSIVI

1. Il Comune ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione e alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, tramite propri dipendenti e/o incaricati muniti di tessera di

riconoscimento, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

2. In caso d'opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.
3. Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.
4. Quando l'impossibilità di leggere il contatore deriva da cause dipendenti dall'Utente, avendone preventivamente fatta segnalazione al medesimo, il Comune, ha diritto a sospendere la fornitura di cui al comma 2 qualora questi non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di cui al comma 3, e si procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, sempreché le condizioni di consumo non siano cambiate.
5. È fatto divieto a chiunque di prelevare acqua dall'acquedotto comunale senza regolare contratto e relativo contatore installato dal Comune, ovvero chiunque manometta la tubazione idrica comunale.
6. Il Comune, accertata l'infrazione, sospenderà immediatamente il prelievo abusivo, dandone comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che procederà alla denuncia di furto d'acqua alla competente Autorità.
7. Inoltre sarà applicato dal Comune una sanzione pecuniaria di € 516,45 (*euro cinquecentosedici/45*) oltre, nel caso in cui non è rilevabile l'indebito, il Comune, a titolo di penalità, impone il pagamento della somma non inferiore al costo di mc. 500 (*cinquecento*) di acqua alla tariffa base per ogni anno non ancora prescritto secondo le disposizioni di legge vigenti.
8. Nel caso di nuove forniture la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.

Articolo 25

INTERRUZIONE DEL FLUSSO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL COMUNE – QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a guasti di impianti o limitazione del flusso idrico da parte dell'Ente erogatore, né per fughe o indifferibili interventi di manutenzione provvedendo, quando è possibile, con, la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, ne può assumere obbliga di preavvisare l'utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.
2. L'utente nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danno o rimborso di spese.
3. L'acqua erogata dal Comune risponde ai criteri di qualità fissati dal Dlgs n° 31/2001 ss.mm.ii. per le acque destinate al consumo umano.
4. Eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua.
5. L'utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Comune che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.
6. Il Comune non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte, alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'utente medesimo.
7. Avuto riguardo agli obblighi dell'utente specificano nel presente Regolamento, il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa, e nel tratto fra questo e il contatore.

Articolo 26
PAGAMENTO DEI CONSUMI IDRICI – MOROSITA'

1. Il pagamento delle somme dovute al Comune deve essere effettuato dall'utente, alle relative scadenze indicate sulle bollette.
2. Il pagamento può avvenire:
 - a mezzo banca;
 - a mezzo Conto Corrente Postale;
 - attraverso altre forme che il Comune intenderà attivare.
3. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato integralmente, nei modi ed entro la data indicati sulle fatture stesse. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Comune.
4. Qualsiasi contestazione ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi di acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Comune entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Trascorsa la data di scadenza, l'Utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora.
5. In caso di inosservanza del termine di pagamento indicato in fattura, sono applicati all'Utente gli interessi moratori, pari agli interessi legali maggiorati come da Regolamento delle entrate del Comune sull'importo da pagare, i quali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
6. Il Comune sollecita il pagamento dell'Utente moroso mediante le bollette successive e/o altre forme di comunicazione.
7. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Comune invia all'Utente il sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata A.R., con l'invito a procedere al pagamento di quanto dovuto e l'avviso che in difetto provvederà alla sospensione della fornitura idrica trascorsi 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata A.R.
8. L'Utente può evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento, facendo pervenire al Comune, entro i termini indicati nel sollecito di pagamento citato, i documenti giustificativi del pagamento effettuato. Il Comune si riserva il diritto di esigere ogni arretrato a qualsiasi titolo dovuto.
9. All'Utente moroso saranno addebitate le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

Articolo 27
RECUPERO CREDITI

1. Il Comune procederà , entro i termini prescrizione di Legge, ad effettuare le azioni di recupero crediti nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto al pagamento delle somme dovute a seguito dei tentativi di cui agli articoli che precedono; le azioni di recupero potranno essere eseguite con tutte le modalità contemplate dalle Leggi vigenti in materia.
2. Le spese per le azioni coattive saranno interamente poste a carico del debitore.

Articolo 28
CANONI

3. Tipologia di fornitura:
 - a) uso domestico;
 - b) uso commerciale;
 - c) uso irriguo;
 - d) temporanea;
 - e) attività produttive e sociali;
 - f) comunali;in particolare:
 - a) per le forniture idriche ad uso commerciale, quali esercizi commerciali e/o attività industriale, supermarket, bar, laboratori artigianali, trattorie, studi professionali, banche, officine, autorimesse, depositi, alberghi, locande, cinematografi, lavanderie, uffici privati e simili, circoli ricreativi, palestre, è fissata nella scrittura un consumo minimo annuale impegnato e garantito da pagare anche se non consumato, così distinto: 50 mc;
 - b) per le forniture idriche ad uso irriguo, quali attività agricole effettuate da coltivatori diretti certificati, è fissata nella scrittura un consumo minimo annuale impegnato e garantito da pagare anche se non consumato, così distinto: 1000 mc.

- c) per le forniture idriche ad uso temporaneo si rimanda all'art. 17 e 34 del presente regolamento;
- d) per le forniture idriche ad uso attività produttive e sociali, quali attività case di cura, ospedali, convivenze per l'istruzione o religione, scuole, asili, oratori, ospedali, musei, biblioteche, è fissata nella scrittura un consumo minimo annuale impegnato e garantito da pagare anche se non consumato, così distinto: 1000 mc.

Articolo 29

UBICAZIONE DEL MISURATORE IDRICO

1. Il contatore deve essere collocato all'esterno dello stabile o locale servito, tra i confini della proprietà pubblica e di quella privata, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato dove gli agenti possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo, ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.
2. Il chiusino del pozzetto deve essere di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Comune.
3. Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'utente dovrà produrre al Comune l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale.
4. Il locale o pozzo destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi di energia o telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc. ecc.
5. Sono a carico dell'utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore.
6. L'Utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il furto o eventuali danni arrecati al contatore restando, in caso contrario, responsabile di ogni conseguente danno.

Articolo 30

SOSTITUZIONE DEL MISURATORE IDRICO

1. Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese del Comune; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura del Comune e a spese dell'utente.

Articolo 31

NOLO CONTATORE

1. A titolo di nolo dello strumento di misura (*contatore*) viene pagata dall'utente al Comune una quota fissa determinata in ragione della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.

Articolo 32

CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI

1. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale del Comune.
2. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 7° comma dell'art. 29 del presente Regolamento.
3. L'utente può chiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà eseguita presso i locali del Comune con adeguata strumentazione.
4. La spesa relativa, prevista dal tariffario vigente approvato dal C.C. è a carico dell'utente se le indicazioni a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.
5. Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente, con una percentuale superiore al 5%, è rimborsato all'utente stesso, oltre alla spesa di cui sopra il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla percentuale di errore superiore al 5%, e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione.

Articolo 33

FATTURAZIONE

1. La fatturazione dei consumi è quadrimestrale, è costituito il servizio idrico definito dalla legge 36/94 ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera f).

2. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'utente si impegna a pagare quanto fatturato dal Comune in conseguenza dei metri cubi consumati, nel nolo contatore, dei canoni del servizio antincendio e di ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali.
3. È possibile, in alcuni casi, l'autolettura del contatore da parte dell'utente, con successiva verifica a conguaglio delle fatturazioni da parte del Comune.
4. È fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.
5. È cura dell'utente comunicare al Comune qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza e fatturazione, in caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità a recapitare la fattura di consumi, l'utente sarà tenuto responsabile e sarà applicata, *previa accertamento e comunicazione da parte del Comune con raccomandata A.R.*, la procedura di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 34

DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto di stipula del contratto di somministrazione o nella prima fattura emessa, se previsto dall'Amministrazione Comunale, potrà essere addebitato all'utente un importo a titolo di deposito cauzionale.
2. Il Deposito cauzionale sarà disciplinato nei termini di cui alla Deliberazione 28 febbraio 2013 dell'Autorità per l'energia e il gas.
3. Non sono assoggettate al deposito cauzionale le utenze ad uso comunale.

Articolo 35

FORNITURA PROVVISORIA

1. Le forniture provvisorie a contatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in 60 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata coi canoni relativi. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessun abbuono si fa in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.
2. Il prezzo dell'acqua e la quota fissa a titolo di nolo del contatore sono quelli stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 36

FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO CONLENTE IDROMETRICA – FONTANELLE PUBBLICHE

1. Le forniture a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.
2. Dalle fontanelle pubbliche, è consentito attingere nei limiti dei bisogni potabili.
3. È vietato pertanto:
 - applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, cisterne, botti, ecc.;
 - modificare o alterare il getto dell'acqua;
 - praticare il lavaggio di auto o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinati al commercio.
 - nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali danni, applicherà una ammenda pari a € 100,00 (*euro cento/00*).

Articolo 37

MODALITA' ED USO DELL'FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO

1. La quantità d'acqua, in base alla quale viene fornita la fornitura a deflusso continuo, e quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa.
2. Le forniture sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a dieci metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le forniture si concedono solo per multipli interi di cinque metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.
3. Il corrispettivo annuo è quello della tariffa vigente all'epoca della somministrazione.

Articolo 38

FORNITURA PROVVISORIA A DEFLUSSO CONTINUO

1. Le norme dei precedenti articoli 36 e 37 circa la quantità dell'acqua da fornire é il modo della misura , si applicano anche alle forniture provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica .
2. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione, in base alle tariffe in vigore.

Articolo 39
IDRANTI - BOCCHE ANTINCENDIO

1. Gli idranti o bocche o punti di utilizzazioni per estinzione incendi possono essere innestati:
 - a) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi;
 - b) sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore;

Articolo 40
DISCIPLINA E USO - BOCCHE ANTINCENDIO - IDRANTI

1. L'utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, ed é tenuto al pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio.
2. Nessuna responsabilità assume il Comune circa l'efficacia dell'uso delle bocche e sul valore della pressione di rete.
3. Dell'avvenuta apertura delle bocche l'utente deve dare avviso al Comune entro 24 ore.
4. L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Comune, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, da luogo all'applicazione dell'articolo 24.
5. Nel caso di suí al comma 1 lettera a) dell'articolo precedente, l'utente ha il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri, il canone da pagare è aumentato o diminuito in rapporto alla sezione della bocca installata a quella normale.
6. Il canone è comprensivo dell'intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza.
7. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali e/o commerciali. Tutta la rete privata deve essere costruita dall'utente secondo le prescrizioni del Comune, in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità.
8. Non può essere interrata senza cunicolo o contributo di protezione ed idonei pozzetti d'ispezione. In casi particolari previsti in deroga alla precedente norma ed accettati dal Comune sarà applicato il canone di precarietà.
9. Per ogni punto di utilizzazione o bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa; è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro della presa stessa installata e determinato in base alle tariffe vigenti.
10. Sono definiti punti di utilizzazione o bocche:
 - gli idranti, i gruppi per attacco motopompa (*considerati come un punto di utilizzazione ; ancorché costituiti da più apparecchi*);
 - i gruppi di comando impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli (*altresì considerati come un punto*);
 - i superidranti (*considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati*), e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso di incendio.
11. Sono definite apparecchiature: le valvole (*ad esempio: di non ritorno*), ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all'impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all'efficienza della rete stessa.
12. Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso e diminuzione della pressione si richiama a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 25.
13. Tocca all'utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità.
14. E' di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto antincendio effettuando periodiche verifiche, per le quali si può richiedere l'intervento del Comune per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od

apparecchiatura verificati. La presa è normalmente aperta. L'impianto privato, da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova o scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla presa.

15. Detto impianto privato deve essere ispezionabile previa richiesta del Comune.
16. L'utente è tenuto a documentare dettagliatamente al Comune, con adeguato progetto vistato da tecnico abilitato, il proprio impianto, a partire dalla presa e deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti, anche successivamente prescritti, dal Comune.
17. Il Comune si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, con apposito contatore installato nella proprietà pubblica e comunque prima della concessione idrica, se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'Utente l'importo dell'acqua che risulti dispersa, da calcolarsi in base alla tariffa base vigente.
18. Nel caso di cui al *comma 1 lettera b) dell'art. 39*, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non vi è corresponsione di canone, tutta l'acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l'estinzione d'incendi, sarà misurata a contatore e addebitata secondo le tariffe vigenti.
19. Sono soggetti al controllo del Comune anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano la presa collegata in modo da consentire il flusso dell'acqua proveniente dalla presa senza necessità d'interventi.
20. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettere a zone di pressione ridotta e controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete del Comune.

Articolo 41

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BOCHE ANTINCENDIO

1. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6° comma dell'art. 39, sono a carico dell'utente
2. Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate in bolletta in base alla tariffa in vigore.

Articolo 42

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL UTENTE

1. I dati personali forniti dall'utente saranno oggetto di trattamento da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità attinenti alla gestione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e nell'ambito degli obblighi imposti dalla vigente normativa, nonché per l'eventuale riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie.
2. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. Ai fini dello svolgimento di alcune attività collegate alla prestazione del servizio di fornitura idrica e della gestione del contratto di fornitura, può rendersi necessaria la comunicazione dei dati all'esterno, in particolare per ciò che concerne la lettura dei contatori, i servizi di pagamento ed esattoria, la gestione del credito ed altre attività similari. L'utente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. In particolare, potrà conoscere:
 - a. l'origine dei dati personali;
 - b. le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. gli strumenti identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 196/03;
 - e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. In qualsiasi momento, potranno essere, altresì, richieste informazioni sui dati e sulla loro utilizzazione, aggiornamenti, integrazioni e rettifiche ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla

legge, rivolgendosi al titolare del trattamento dei su indicati dati, ossia al Comune. L'Utente è tenuto a dichiarare ed garantire che i dati personali che vengono forniti al Comune sono corretti, veritieri ed aggiornati e si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano costantemente completi e veritieri.

Articolo 43
FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per le controversie afferenti al rapporto di fornitura è quello di Napoli.

Articolo 44
CARTA DEI SERVIZI

1. Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (*Principi sulla fornitura dei servizi pubblici*), del DPCM 29 aprile 1999 e delle successive norme di legge nonché delle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia, il Comune è tenuto al rispetto della Carta del Servizio Idrico Integrato, in cui sono stabiliti i principi cui deve essere progressivamente uniformata la fornitura del servizio

Servizio Idrico Integrato
REGOLAMENTO
Parte II – Fognatura e depurazione

SOMMARIO

ART.1	AMBITO ED EFFICACIA
ART.2	FINALITÀ
ART.3	COMPETENZE
ART.4	CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI
ART.5	PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI
ART.6	OBBLIGO DI ALLACCIO
ART.7	RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
ART.8	POZZETTI DI ISPEZIONE
ART.9	PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
ART.10	CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO
ART.11	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
ART.12	ALLACCIO DI DISPOSITIVI DI SCARICO E DI LOCALI SITUATI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE
ART.13	POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI
ART.14	RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI
ART.15	AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
ART.16	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN FOGNATURA
ART.17	SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE
ART.18	PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE
ART.19	OBBLIGO DI SCARICO PER LE UTENZE INDUSTRIALI
ART.20	MODALITÀ ESECUTIVE DEI COLLETTORI DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI INDUSTRIALI
ART.21	ALLACCIAMENTI IN COMUNE
ART.22	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
ART.23	IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
ART.24	MODIFICA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI
ART.25	SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
ART.26	MISURA DELLE PORTATE PRELEVATE E DI QUELLE SCARICATE
ART.27	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER L'AUTODENUNCIA ANNUALE
ART.28	TARIFFA DEL SII
ART.29	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART.30	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME SANZIONATORIO
ART.31	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "B"

ALLEGATO "C"

Articolo 1 AMBITO ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento di fognatura e depurazione si applica a tutti gli utenti che producono e scaricano nella pubblica fognatura del Comune di Afragola, di cui alla L. R. 14/97:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) acque reflue industriali;
 - d) acque reflue urbane;
2. Il presente Regolamento costituisce vincolo, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, per il Comune di Afragola, e per gli utenti, ciascuno per le proprie competenze, anche in relazione alle future estensioni. Resta fermo quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e da tutti i motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie.

Articolo 2 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura nel rispetto della normativa e della regolamentazione statale e regionale vigente, al fine di:
 - a) promuovere l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e di depurazione degli scarichi di acque reflue, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori e della tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione;
 - c) promuovere un corretto e razionale uso della risorsa idrica, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo dei reflui ai fini della salvaguardia della risorsa destinata prioritariamente all'uso umano.
2. Il presente Regolamento, inoltre, stabilisce:
 - a) le disposizioni tecniche per gli allacciamenti alla pubblica fognatura;
 - b) le linee guida per l'accettabilità degli scarichi domestici e industriali in pubblica fognatura;
 - c) il regime sanzionatorio nel rispetto della normativa in materia;
 - d) tutte le altre disposizioni atte a stabilire un rapporto chiaro e trasparente con l'utenza.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
 - a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
 - b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
 - c) della prevenzione dell'infiltrazione di acqua di falda;
 - d) della limitazione dell'inquinamento dei corpi recettori;
 - e) della prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da eventi meteorici;
 - f) della possibilità di ispezione con mezzi visivi;
 - g) della necessità di garantire un rapido deflusso;
4. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e di tutela della qualità delle acque.

Articolo 3 COMPETENZE

1. sono di competenza del Comune:
 - a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., per le attività diverse da uso domestico, l'Autorità competente rimane l'ATO2 Napoli-Volturno;
 - b) il rilascio dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - c) i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
 - d) l'approvazione, su proposta degli Enti sovracomunali, dei limiti e delle norme di accettabilità per gli scarichi in pubblica fognatura e nelle infrastrutture fognarie sovracomunali;
 - e) la determinazione della tariffa di fognatura per gli utenti del Servizio Idrico Integrato;

- f) la determinazione della tariffa di fognatura da applicare alle utenze industriali di cui all'art. 155 del d.lgs. 152/2006;
- 2. sono di diretta competenza e responsabilità del Comune, che vi provvede per quanto di competenza:
 - a) la gestione del servizio di fognatura;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti e delle reti fognarie nere o miste;
 - c) la realizzazione di nuove reti fognarie nere o miste;
 - d) la sorveglianza tecnica nella realizzazione degli allacciamenti qualora gli stessi non vengano eseguiti dal Comune;
- 3. sono di competenza, non esclusiva, del Comune che vi provvede per quanto di competenza:
 - a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie e la segnalazione all' Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti.
 - b) eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati dall'origine dello scarico fino alla sua confluenza nella pubblica fognatura;
 - c) eventuali chiusure dello scarico su disposizione degli enti competenti;

Articolo 4

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

- 1. Ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. gli scarichi sono classificati in:
 - a) scarichi di acque reflue domestiche;
 - b) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) scarichi di acque reflue industriali;
 - d) scarichi di acque reflue urbane;

Articolo 5

PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI

- 1. Tutti gli scarichi che recapitano in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del comma 1, dell'art. 124, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Per le procedure di autorizzazione allo scarico si rimanda a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal Disciplinare;
- 2. Tutte le utenze domestiche ed assimilate ubicate in zona servita da pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura a mezzo di apposita canalizzazione e, dove necessario, mediante stazione di sollevamento realizzata con le modalità tecniche stabilite al successivo art. 22.
- 3. Nelle zone con rete fognaria mista, gli utenti, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi solo le acque reflue e quelle di prima pioggia. Le relative acque meteoriche di dilavamento dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 10.
- 4. Nelle zone con rete fognaria separata o dove tale tipo di rete è prevista, tutte le acque reflue devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della pubblica fognatura nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche di dilavamento. Pertanto, i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue dalle acque meteoriche di dilavamento ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue nelle canalizzazioni della pubblica fognatura nera e quelle meteoriche di dilavamento nelle canalizzazioni della fognatura bianca o in altro recapito.
- 5. E' vietato scaricare in pubblica fognatura acque reflue potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente, per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti di depurazione e delle infrastrutture e impianti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze presenti nelle acque reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque,
- e) pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- f) acque reflue aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le infrastrutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- g) acque reflue aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle infrastrutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - h) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carmicci, etc.) anche se triturati, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo trattamento a mezzo di un sistema di depurazione da parte dell'utente che assicura adeguata informazione al Comune.
 - i) acque reflue contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - j) acque reflue con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
6. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o agli impianti di depurazione. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali;
 7. E' fatto espresso divieto di immettere nella pubblica fognatura:
 - a) acque reflue senza l'autorizzazione allo scarico;
 - b) acque reflue che per modifica delle caratteristiche quali/quantitative differiscano sostanzialmente da quelle previste nell'autorizzazione allo scarico.
 8. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della pubblica fognatura, dei collettori e degli impianti di depurazione, il Comune può stabilire:
 - a) limiti alla quantità di acque reflue scaricate;
 - b) tempi ed orari nei quali effettuare lo scarico tali da facilitare il funzionamento del sistema fognario-depurativo;
 9. Le reti private interne per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti private interne per la raccolta delle sole acque meteoriche di dilavamento, indipendentemente dal fatto che la pubblica fognatura sia di tipo misto o separato. Nel caso di recapito in pubblica fognatura mista, il Comune in deroga a quanto stabilito può autorizzare impianti fognari privati misti impartendo eventuali prescrizioni.
 10. Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento è ammesso in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete fognaria separata per lo smaltimento delle predette acque; In tal caso lo scarico delle acque meteoriche va immesso nella pubblica fognatura nel punto compatibile più vicino a quello di formazione;
 11. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie;
 12. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di raccolta e smaltimento;
 13. E' fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali;
 14. E' tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura.

Articolo 6 OBBLIGO DI ALLACCIO

1. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi solo se il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è dotato di autorizzazione allo scarico. L'accettazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Ente d'Ambito ATO2 Napoli-Volturno in base alle caratteristiche dei singoli impianti di depurazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono richiedere al Comune unicamente il permesso di allacciamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento.
4. Nelle zone servite da fognatura tutti gli scarichi di acque reflue devono essere obbligatoriamente convogliati in pubblica fognatura mediante apposito allacciamento secondo le disposizioni attuative del Comune e le modalità previste nel presente Regolamento.

5. Il Comune potrà richiedere – attraverso l’emissione di apposito provvedimento - il rispetto di quanto previsto al comma 4, per tutti i titolari di scarichi che non provvedono ad allontanare le proprie acque reflue mediante allacciamento alla pubblica fognatura;
6. Nei casi di comprovate motivazioni e/o di difficoltà tecniche di realizzazione, l’utente ha la facoltà di richiedere eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 7

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Ai fini dell’allacciamento alla pubblica fognatura occorre presentare al Comune apposita domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura. Il Comune provvede entro i termini previsti.
2. La domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura, debitamente sottoscritta, è presentata al Comune in duplice copia. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con le rispettive quote di proprietà;
 - b) indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero di locali (servizi esclusi), del numero di servizi igienici e della superficie complessiva scoperta;
 - c) indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto, pozzi, sorgenti, vasche di accumulo);
 - d) elenco e sommaria descrizione ed ubicazione di eventuali manufatti di pretrattamento e/o accumulo dei reflui;
 - e) indicazione dei preesistenti punti di recapito degli scarichi ;
 - f) progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto previsto nel successivo art. 9;
 - g) indicazione dell’area e della percentuale della zona scoperta eventualmente collettata nella rete fognaria ove consentito;
 - h) indicazione della ditta esecutrice dei lavori;
 - i) indicazione della eventuale data prevista per l’inizio dei lavori;
 - j) autorizzazione allo scarico ove necessaria.
3. La domanda di permesso di allacciamento deve essere formulata nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento. Per gli scarichi provenienti da nuovi fabbricati la domanda di permesso di allacciamento potrà essere presentata successivamente all’avvio dei lavori.
4. Limitatamente agli scarichi industriali, il rilascio del permesso di allacciamento è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico da parte dell’Ente ATO2 Napoli-Volturno.
5. Ai fini della procedibilità della domanda di permesso di allacciamento, il richiedente deve allegare attestazione di pagamento previste all’allegato “A” del presente regolamento sul C/C intestato al Comune;
6. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di permesso di allacciamento senza che il Comune abbia provveduto a quanto stabilito al comma 4, la stessa si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori da parte del richiedente.

Articolo 8

POZZETTI DI ISPEZIONE

1. Prima di essere recapitate in pubblica fognatura le acque reflue devono essere condotte ad un pozzetto di ispezione, posizionato di norma al limite della proprietà privata.
2. I pozzetti di ispezione possono essere costruiti in opera o mediante l’impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia dello scarico.
3. I pozzetti di ispezione in cui recapitano scarichi industriali, devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l’effettuazione dei campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche e devono essere posizionati in luoghi tali da consentire un’accessibilità in sicurezza. A tal fine, il Comune può prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica dei pozzetti preesistenti e/o la collocazione dei pozzetti esternamente al limite di proprietà dell’immobile da cui originano gli scarichi.
4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune, oltre alla possibile revoca del permesso di allacciamento, saranno applicate le sanzioni previste nell’allegato “B” del presente regolamento.

Articolo 9

PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Il progetto delle opere di allacciamento, a firma di un tecnico abilitato, dovrà comprendere:
 - a) Relazione tecnica contenente:
 - l’indicazione dei dati catastali del fabbricato o delle aree non pubbliche oggetto dell’allacciamento del sottoservizio a realizzarsi nonché gli estremi dei titoli edilizi abilitativi del fabbricato ovvero gli estremi della richiesta di condono edilizio;
 - descrizione delle opere previste con l’indicazione dei materiali impiegati;
 - descrizione delle eventuali apparecchiature previste;
 - i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni;
 - ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
 - b) Planimetria catastale della zona in scala 1:1000 o 1:2000 con indicazione della pubblica fognatura;
 - c) Piante del fabbricato e delle aree esterne;
 - d) Pianta di progetto in scala 1:50 o 1:100 del nuovo sistema da realizzare contenente in particolare lo schema del pozzetto di ispezione, del pozzetto di allacciamento e, dell’impianto fognario privato, indicando per quest’ultimo i diametri delle tubazioni sia per le acque reflue che per quelle meteoriche;
 - e) Disegno quotato di una sezione longitudinale (e trasversale) del tratto di tubazione compresa tra il pozzetto di ispezione e il pozzetto di allacciamento contenente le seguenti informazioni:
 - tipo, diametro e pendenza della tubazione;
 - quota di sbocco nel pozzetto di allacciamento;
 - diametro e quota di fondo della pubblica fognatura nel pozzetto di allacciamento;
2. Il Comune, durante la verifica della regolarità tecnica del progetto delle opere di allacciamento, potrà richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria.

Articolo 10

CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno comunque essere realizzati nel rispetto della vigente normativa e secondo le specifiche tecniche predisposte dal Comune.

Articolo 11

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

1. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura sono eseguiti con spese a carico del richiedente.
2. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura sono eseguiti dal richiedente successivamente al rilascio del permesso di cui all’art. 7 del presente regolamento .
3. Il Comune potrà disporre l’esecuzione di un controllo tecnico-funzionale sui lavori eseguiti a cura del richiedente.
4. Se i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura eseguiti del richiedente, all’esito del controllo di cui al comma precedente, risultano non conformi alle prescrizioni impartite nel permesso di allacciamento e/o alle norme tecniche del presente Regolamento, si procederà come segue:
 - a. il Comune provvederà a trasmettere comunicazione scritta con la quale si invita il richiedente ad apportare tutte le necessarie modifiche;
 - b. il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione provvederà ad eseguire i lavori di adeguamento e comunicherà al Comune la data di ultimazione dei lavori, in mancanza il Comune provvederà all’inibizione dello scarico.
5. Le opere di allacciamento individuate con il tratto di condotta, su suolo pubblico, tra il pozzetto di ispezione e il pozzetto di allacciamento rientrano nelle responsabilità civile e penale del richiedente.
6. I proprietari delle infrastrutture private di fognatura collegate con la pubblica fognatura non possono consentire ad altri utenti di immettere i propri scarichi in assenza di specifiche autorizzazioni.
7. Al completamento delle opere di indicate nel permesso di cui all’art. 7, il richiedente dovrà comunicare l’ultimazione dei lavori con copia del certificato di collaudo delle opere eseguite a firma di un tecnico abilitato.
8. Il richiedente all’atto del ritiro del permesso di cui all’art. 7, deve consegnare all’ufficio preposto le attestazioni di pagamento previste all’allegato “A” del presente regolamento.

Articolo 12

ALLACCIO DI DISPOSITIVI DI SCARICO E DI LOCALI SITUATI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE

1. Qualora i dispositivi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.

2. In particolare, quando le acque di scarico di tali dispositivi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla pubblica fognatura, a cura e spese dell'utente, mediante idonei impianti di sollevamento, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente. La corretta funzionalità di tali impianti meccanici deve essere garantita dall'utente attraverso interventi di manutenzione periodica. Gli impianti di sollevamento devono essere eseguiti secondo i criteri tecnici di cui all'art. 22. L'utente dovrà preventivamente predisporre per il Comune un'adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell'impianto di sollevamento. Al termine dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al Comune copia della dichiarazione di conformità resa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e ss.mm.ii. "Norme per la sicurezza degli impianti".
3. Ogni eventuale danno all'immobile interessato od a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento è a carico del titolare dello scarico.

Articolo 13

POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI

1. I pozzi neri, e le fosse biologiche, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica viene allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere tempestivamente coordinate con le operazioni di cui al comma 1.

Articolo 14

RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

1. Il permesso di allacciamento rilasciato dal Comune non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti.
2. Gli utenti industriali e domestici saranno ritenuti responsabili per tutti i danni che si dovessero verificare alla pubblica fognatura e all'impianto di depurazione a seguito di installazioni difettose, errate manutenzioni o utilizzazioni della rete fognaria provata, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella pubblica fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dall'art. 5, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria, lo spurgo, la pulizia e quant'altro si rendesse necessario al mantenimento in efficienza delle opere di allacciamento sino al collettore fognario stradale sono a carico dell'utente, in capo al quale sussiste conseguentemente la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte.
5. L'utente è responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, a cose o persone derivanti da sua imperizia o negligenza, ovvero del mancato rispetto delle norme della buona tecnica o del presente regolamento.

Articolo 15

AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

1. Nel caso di ampliamento della pubblica fognatura, il Comune, con comunicazione scritta, inviterà tutti i potenziali utenti a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura secondo le procedure previste al precedente art. 7.
2. La domanda, di cui al comma 1, dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 7.
3. Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione dei nuovi tratti di rete fognaria, si procederà ad imporre, con apposito provvedimento, l'obbligo di allacciamento di cui al precedente art. 6.

Articolo 16

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN FOGNATURA.

1. I limiti di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane, gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale.
3. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di acque reflue prevalentemente industriali, gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Ente ATO2 Napoli – Volturno in base alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del medesimo D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Articolo 17

SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti
 - a) nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
 - b) nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A, dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante in conformità a quanto indicato nella medesima tabella.
3. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5, dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento a piè di fabbrica. L'Ente ATO2 Napoli – Volturno, unitamente agli Enti competenti, può prescrivere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Articolo 18

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

1. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante reti fognarie separate e laddove possibile con recapito diverso dalla pubblica fognatura. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinalimento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di prima pioggia o meteoriche di dilavamento.
2. Qualora, per la natura delle operazioni svolte in alcune zone dello stabilimento industriale, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, il Comune può prescrivere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso. Lo stesso criterio si applica alle acque di lavaggio delle aree esterne.

Articolo 19

OBBLIGO DI SCARICO PER LE UTENZE INDUSTRIALI

1. Le acque non inquinate (*meteoriche o di raffreddamento*) provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente ATO2 Napoli – Volturno preposto che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.

Articolo 20

MODALITÀ ESECUTIVE DEI COLLETTORI DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI INDUSTRIALI

1. Tutti gli scarichi di acque reflue comunque inquinate dovranno essere raccolti, per ciascuna utenza industriale in un unico collettore di scarico, se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici preventivamente autorizzati dall'Ente ATO2 Napoli – Volturno
2. L'autorizzazione allo scarico può prescrivere che ogni condotta di allacciamento, prima dell'immissione nella pubblica fognatura e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento, sia provvisto di un manufatto dove siano installate una o più apparecchiature di seguito elencate:
 - a) misuratore di portata;

- b) campionatore automatico dei reflui;
 - c) valvola automatica temporizzata;
 - d) strumentazione per telecontrollo, monitoraggio in continuo e registrazione dei dati;
 - e) gruppo di continuità.
3. Le apparecchiature di cui al comma 2, dovranno essere ubicate entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. Esse dovranno essere ubicate in modo tale da consentire, in qualsiasi momento, un agevole accesso al personale incaricato del controllo.

Articolo 21

ALLACCIAMENTI IN COMUNE

1. Fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di permesso di allacciamento, è consentito realizzare opere di allacciamento alla pubblica fognatura a servizio di più insediamenti residenziali e/o industriali;
2. Qualora la condotta di raccolta di uno o più scarichi attraverso proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore degli utenti della condotta, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Qualora le opere di allacciamento sono a servizio di unità abitative e/o unità ove si svolgono attività produttive, riunite in condominio il permesso di allacciamento deve essere richiesto dal costruttore o dall'amministratore di condominio pro-tempore; resta fermo l'obbligo di realizzare singoli pozzetti di ispezione per ogni unità adibita ad attività produttiva;
4. Qualora le opere di allacciamento sono a servizio di unità abitative e/o unità ove si svolgono attività produttive non riunite in condominio il permesso di allacciamento deve essere richiesto da persona delegata dai proprietari delle unità; resta fermo l'obbligo di realizzare singoli pozzetti di ispezione per ogni unità adibita ad attività produttiva;

Articolo 22

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati da insediamenti produttivi sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'Utente. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella pubblica fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, in apposito pozzetto di disconnessione posto ad una idonea quota rispetto al pozzetto di allacciamento
2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
3. Non è ammesso, per nessun motivo, lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla pubblica fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete fognaria, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di allacciamento.

Articolo 23

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Le utenze industriali, i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, a riportare nei limiti stabiliti le caratteristiche qualitative dei reflui. Potrà essere richiesto dal Comune anche un sistema per l'equalizzazione delle portate degli scarichi.
2. Prima dell'attivazione dello scarico, il Comune potrà provvedere alla sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
3. Gli utenti industriali restano esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.
4. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell'impianto.

5. L'utente resta esclusivo responsabile del corretto funzionamento dell'impianto di pretrattamento.

Articolo 24 **MODIFICA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI**

I titolari di insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi, devono richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Articolo 25 **SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI**

1. La possibilità di recapitare acque reflue nella pubblica fognatura è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
 - a) sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc.);
 - b) buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
 - c) buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.);
 - d) mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).
2. L'Ente ATO2 Napoli – Volturno, nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5, dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
3. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito, altresì, diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 2 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'Ente ATO2 Napoli – Volturno, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
4. Le determinazioni analitiche ai fini tariffari e del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione, rappresentativo di uno scarico effettuato nelle 24/48 ore, prelevato nel campionatore automatico degli scarichi installato presso lo stabilimento industriale. In caso di avaria o guasto del campionatore, ovvero di sua assenza, si provvederà ad effettuare prelievi istantanei prelevando dall'apposito rubinetto predisposto sulla tubazione di scarico nel manufatto di allacciamento o dalla vasca di accumulo previa idonea omogeneizzazione dei liquami contenuti. Il valore dei parametri per l'applicazione della formula della tariffa non potrà essere comunque inferiore a quello riportato nell'autorizzazione allo scarico.
5. Per le utenze industriali che non hanno l'obbligo dell'installazione del campionatore automatico, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono, di norma, riferite ad un campione istantaneo effettuato nel pozzetto all'uopo predisposto. Il Comune, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico.
6. Il titolare di insediamento industriale dovrà fornire informazioni dettagliate, complete di schede tecniche di sicurezza, sui composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione e sui principali composti presenti negli scarichi.
7. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) mancato rispetto dei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
 - b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Comune;
 - c) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
 - d) inosservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi;
 - e) modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico, senza che ne sia stata richiesta l'autorizzazione allo scarico;

L'Ente ATO2 Napoli – Volturno, dietro segnalazione del soggetto che effettua il controllo, ai sensi dell'articolo 130 del richiamato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di raccolta e depurazione;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di raccolta e depurazione.

Articolo 26

MISURA DELLE PORTATE PRELEVATE E DI QUELLE SCARICATE

1. Nel caso di utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento idrico, il richiedente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione allo scarico, deve presentare il provvedimento, rilasciato dalla Provincia o dalla Regione, circa l'autorizzazione all'emungimento;
2. Gli utenti che scaricano in pubblica fognatura devono dotare le fonti di approvvigionamento idrico di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Tale strumento deve essere installato su tutte le fonti di approvvigionamento (acquedotto e/o fonti diverse) nel rispetto delle prescrizioni del Comune, a cura e spese del richiedente. Il richiedente ha, altresì, l'obbligo di assicurare la continuità e la stabilità dell'alimentazione elettrica, ove necessaria, allo strumento di misura della portata.
3. Il Comune, sentito l'Ente, può dettare apposite specifiche tecniche relative all'installazione a alle caratteristiche degli strumenti di misura sulle fonti di approvvigionamento autonomo e allo scarico.
4. In caso di inottemperanza, ovvero di omessa denuncia di una o più fonti di approvvigionamento idrico, l'autorizzazione allo scarico è sospesa con conseguente chiusura dello scarico.

Articolo 27

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER L'AUTODENUNCIA ANNUALE

1. L'autodenuncia annuale delle quantità di risorsa prelevata dalle fonti autonome di approvvigionamento idrico deve essere redatta e trasmessa al Comune il quale è obbligato a trasmettere all'Ente preposto elenco delle denunce.
2. L'autodenuncia deve essere presentata entro il 1 marzo di ogni anno e i dati devono essere riferiti al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La compilazione dei moduli di autodenuncia, di cui al comma precedente, è obbligatoria e deve essere predisposta da tutte le utenze in possesso di fonti di approvvigionamento idrico autonome diverse dal pubblico acquedotto.
4. I titolari di acque reflue industriali nell'autodenuncia sono tenuti a indicare gli elementi necessari per la determinazione della tariffa nei seguenti termini:
 - a) elementi quantitativi:
 - Volume (mc/anno) di acque reflue scaricate per ciascuno scarico terminale desunti dalla lettura dell'apposito misuratore allo scarico ove presente;
 - Volume complessivo (mc/anno) delle acque reflue scaricate.
 - Volume (mc/anno) prelevato dal pubblico acquedotto;
 - Volumi (mc/anno) prelevato per ogni singola fonte autonome di approvvigionamento idrico (pozzo, sorgente, vasca di raccolta, corpo idrico superficiale);
 - Volume complessivo (mc/anno) prelevato dalle fonte autonome di approvvigionamento idrico;
 - b) elementi qualitativi (per i soli scarichi industriali):
 - valori medi annuali delle acque di scarico da desumersi attraverso controlli analitici periodici dei seguenti parametri: COD BOD5, solidi sospesi totali, COD dopo un ora di sedimentazione a PH 7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo riportati nell'autorizzazione allo scarico.
5. Il Comune può predisporre eventuali controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle autorità competenti per territorio, per quanto attiene gli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione della quota di tariffa riferita ai servizi di fognatura e depurazione, di accertare la veridicità dei valori denunciati nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

Articolo 28

TARIFFA DEL SII

1. Ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
2. Ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 152/2006, per le utenze industriali, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "*chi inquina paga*".
3. Il Comune provvede al calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le utenze industriali, sulla base delle modalità e criteri stabiliti dall'Ente.

Articolo 29

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il volume totale dei reflui scaricati dalle utenze industriali che si approvvigionano anche o solo da fonti autonome, è quello che risulta registrato dagli appositi misuratori sullo scarico finale, fino ad uno scostamento non superiore al 7% del volume di acqua complessivamente fornito (acquedotto e fonti autonome). Scostamenti superiori sono ritenuti accettabili solo se, per la quota parte viene presentata perizia giurata da tecnico abilitato, in ragione dell'effettivo uso e/o riuso nell'ambito del ciclo produttivo. In mancanza di tale perizia, il volume registrato dal misuratore allo scarico sarà incrementato della eventuale quantità eccedente il predetto scostamento limite del 7% rispetto alla registrazione complessiva dei volumi forniti.
2. Il Comune può procedere all'emissione di fatture in acconto, calcolate sulla base di un quarto del volume annuale massimo dichiarato in sede di autorizzazione allo scarico. La quarta fattura a conguaglio verrà calcolata sulla base del volume totale definito al comma 1.
3. Nel caso di richiesta di riduzione della tariffa in ragione del riutilizzo di acqua reflua e/o già usata nel ciclo produttivo, il richiedente ha l'obbligo di allegare perizia giurata da parte di tecnico abilitato atta a stabilire l'effettiva percentuale di riutilizzo. In mancanza, il Comune potrà assumere a base delle fatturazioni i dati di volume rilevati con le relative misurazioni.
4. Per le utenze domestiche e assimilate (ad esclusione di quelle industriali) che prelevano l'acqua da fonti di approvvigionamento autonomo e che scaricano nella pubblica fognatura, la tariffa del SII verrà applicata alla totalità dei metri cubi prelevati e registrati dall'apposito strumento di misura. In mancanza del quale ovvero nelle more della sua installazione, la quantità prelevata sarà stimata sulla base dell'apposita denuncia presentata dall'utente e/o delle caratteristiche degli apparecchi di prelievo.

Articolo 30

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME SANZIONATORIO.

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali a carico di coloro che risultino inadempienti all'osservanza delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trova riscontro nel TITOLO V della parte III del medesimo Decreto;

Articolo 31

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V della parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e/o nel caso di mancato rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel presente Regolamento, il Comune applicherà le sanzioni riportate nell'elaborato "B" ed "C" dell'allegato.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono versate all'Entrata del Bilancio del Comune per essere destinate alle attività di risanamento e riduzione dell'inquinamento.

ALLEGATO A
(art. 7 comma 5)

CONTRIBUTO FISSO AI FINI DELLA PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI ALLACCIO

TIPOLOGIA DI SCARICO	UNITA' DI MISURA	IMPORTO (€)
Domestico	fino a 3 unità abitative	50,00
	oltre 3 unità abitative	10,00/unità
Assimilati alle acque reflue domestiche	<i>unità immobiliare</i>	50,00
Industriali	<i>Fino a 350 mc/anno</i>	150,00
	<i>da 350 a 750 mc/anno</i>	200,00
	<i>Oltre 750 mc/anno</i>	300,00

(*). Relativamente agli scarichi domestici l'importo previsto per la voce "oltre 3 unità abitative" si intende aggiuntivo a quello previsto per "fino a 3 unità abitative".

(**). Relativamente agli scarichi industriali, è consentita la presentazione congiunta della richiesta di autorizzazione allo scarico e della domanda di permesso di allacciamento. In tale caso, gli importi sono ridotti del 50%.

TASSE E GARANZIA

1. Attestazione versamento Cosap, su apposito bollettino di c.c. indicato dall'ufficio preposto intestato al Comune di Afragola Tesoreria Comunale, della tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico in conformità a quanto determinato dall'Ufficio Tributi, sui lavori inerenti al suolo pubblico di canalizzazione indicati nel permesso di cui all'art. 7.
2. Attestazione versamento dei diritti di segreteria, marca da bollo legale da applicare al permesso di cui all'art. 7.
3. Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a carattere continuativo, a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento di canalizzazione indicati nel permesso di cui all'art. 7, nella misura stabilita:

TIPOLOGIA DI SCARICO	UNITA' DI MISURA	IMPORTO (€)
Domestico	con allaccio su suolo pubblico fino a 3 mt	500,00
	con allaccio su suolo pubblico superiore a 3 mt	100,00 / per ogni metro in più
Assimilati alle acque reflue domestiche	con allaccio su suolo pubblico fino a 3 mt	600,00
	con allaccio su suolo pubblico superiore a 3 mt	150,00 / per ogni metro in più
Industriali	con allaccio su suolo pubblico fino a 3 mt	1000,00
	con allaccio su suolo pubblico superiore a 3 mt	200,00 / per ogni metro in più

ALLEGATO B

SANZIONI PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

In caso di accertamento di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento di Fognatura e Depurazione si procederà come segue:

- L'Ente procederà a trasmettere nota scritta con la quale comunica all'utente le prescrizioni e i termini per l'eliminazione della violazione;
- l'utente, entro i termini previsti - a partire dalla data di ricevimento della comunicazione - provvederà ad adempiere alle prescrizioni impartite;
- L'Ente applicherà le sanzioni indicate nella tabella sottostante, sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme e/o regolamenti vigenti;

N.	VIOLAZIONE	Riferimento Regolamento	IMPORTO (€)
1	Mancato rispetto delle prescrizioni previste per i pozzetti di ispezione (<i>dimensioni, collocazione, ecc.</i>)	art. 8	500,00
2	Mancata installazione di una o più apparecchiature previste per le modalità esecutive di allacciamento per scarichi industriali	art. 20	1.000,00
3	Mancata installazione ovvero cattivo funzionamento di strumenti per la misurazione della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto	art. 26, comma 2	1.000,00
4	Ritardata denuncia annuale dei prelievi e/o degli scarichi di acque reflue industriali	art. 27, comma 2	300,00
5	Omessa denuncia annuale dei prelievi e/o degli scarichi di acque reflue industriali	art. 27, comma 2	1.000,00
6	Mancato rispetto degli obblighi di allacciamento in pubblica fognatura	art. 6, comma 4	300,00

ALLEGATO C

PENALITA' E SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

Il Comune provvederà a denunciare all'Autorità d'Ambito quanto riscontrato per le opportune valutazioni e sanzioni da esercitare sul soggetto non rispettoso del presente regolamento e del Dlgs 152/2006.